



Decreto n. del

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Ministeriale n. 727 del 15 novembre 2018, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dall'01.09.2019;

Vista la Circolare Ministeriale del 16 novembre 2018, prot. AOODGPER n. 50647, con la quale la Direzione Generale per il Personale scolastico conferma che tra i provvedimenti di cessazione dal servizio, per limiti di età, da emettere per il personale della scuola che compie anni 67 entro il 31 agosto 2019, con un'anzianità contributiva di almeno anni 20, che dovranno essere emessi dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado entro il 28 febbraio 2019, rientrano anche quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Considerato che tale normativa prevede il collocamento a riposo d'ufficio, per limiti di età, al compimento dei 65 anni entro il 31/08/2019, solo al compimento di 42 anni e 03 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 43 anni e 03 mesi per gli uomini da possedersi sempre entro il 31 agosto 2019, senza operare alcun arrotondamento;

Considerato che la Prof.ssa, nata a (PZ) il , (C.F.), docente della classe di concorso----- (oppure collaboratrice scolastica, assistente amministrativa....) compie 65 anni di età entro il 31/08/2019;

Accertato che al 31/08/2019 l'interessata ha maturato il requisito di anzianità contributiva non inferiore a **42 anni e 3 mesi**, indispensabile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata ai sensi dell'art. 24 comma 10 della legge n. 214/2011;

DECRETA

a decorrere dal 1° settembre 2019 è risolto d'ufficio il rapporto di lavoro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Prof.ssa, nata a (PZ) il , (C.F.), docente della classe di concorso ----- nella scuola secondaria di I° grado (oppure collaboratrice scolastica, assistente amministrativa....), in servizio presso l'Istituto Comprensivo "" di , per raggiunti limiti di età previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101/2013

Dalla stessa data l'interessata è ammessa a far valere i propri diritti ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA